



Determina Dir. tec. sc. - 99-2024

Medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

< omissis >

Informato il Ministero della salute in data 25 giugno 2024;

DETERMINA

Art. 1

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali NATULAN (A.I.C. 020846010), FULPHILA (A.I.C. 047401029), PELGRAZ (A.I.C. 047090016 e A.I.C. 047090028), NEULASTA (A.I.C. 035716036), KONAKION (A.I.C. 008776078 e A.I.C. 008776066), BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, A.I.C. 042021028, A.I.C. 042021030 e A.I.C. 042021042) e QUESTRAN (A.I.C. 023014018).
2. A tal fine i medicinali NATULAN (A.I.C. 020846010), FULPHILA (A.I.C. 047401029), PELGRAZ (A.I.C. 047090016 e A.I.C. 047090028), NEULASTA (A.I.C. 035716036), KONAKION (A.I.C. 008776078 e A.I.C. 008776066), BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, A.I.C. 042021028, A.I.C. 042021030 e A.I.C. 042021042) e QUESTRAN (A.I.C. 023014018) sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale Istituzionale dell'AIFA.

Roma, 26 giugno 2024

Il Direttore Tecnico Scientifico

Pierluigi Russo
RUSSO PIERLUIGI
AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
2.10.1.1 Direttore generale
26.06.2024 15:22:13 GMT+00:00

Allegato:

- 1) Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. 1, lett. s), del decreto legislativo n.219/2006), aggiornato al 25 giugno 2024.